



# CITTÀ DI CASTROVILLARI

## PROTEZIONE CIVILE



Ordinanza n° 909 del 11-5-2020

Oggetto: Salvaguardia patrimonio boschivo dal rischio incendi-  
stagione estiva 2020.

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 74 del 15/04/2020 con cui è stato approvato il Piano Antincendio Boschivo 2020;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate nonché patrimoni forestali di particolare pregio che sono sottoposti a rischio di incendio;

**RILEVATO** che, nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

**RAVVISATO** che i danni derivanti da incendi boschivi sono di rilevante entità, sia dal punto di vista economico che ambientale e paesaggistico, creano gravi conseguenze per l'intero ecosistema "foresta" e rappresentano anche un grave problema per l'incolumità pubblica;

**APPURATO** che una parte rilevante di questi incendi è causata dall'uso improprio del fuoco, utilizzato per bruciare stoppie, incolti ed erbe infestanti a scopo di pulizia;

**CONSTATATA**, pertanto, la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

**RITENUTO** necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di incenerimento di qualsiasi residuo vegetale;

**RITENUTO**, altresì, necessario procedere a carico dei proprietari di fondi od in genere di aree laterali alle strade pubbliche affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

**VISTA** la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - "Legge quadro sulle aree protette";

**DATO ATTO:**

- che l'art.3 della Legge n. 353/2000 prevede che le Regioni approvino il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base delle linee guida e direttive proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- che la Legge 353/2000 prevede la predisposizione di un apposito Piano per le aree protette statali (art. 8, 2° comma). La stessa Legge prevede che il Piano regionale per la Prevenzione e Lotta contro gli incendi boschivi comprenda un'apposita sezione dedicata alle aree naturali protette (art. 8, 1° comma).
- che l'art. 4 della L.R. n. 25/2013 prevede che le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi siano esercitate dall'Azienda Calabria Verde con l'ausilio dei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) ed il supporto della Protezione Civile regionale;
- che ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 51/2017, la U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ha coinvolto, stante l'attuale emergenza COVID - 19, tutti i soggetti individuati dal citato art. 3 nella redazione del piano AIB, mediante la richiesta di invio di contributi utili alla stesura dello stesso;

**O R D I N A**

**A salvaguardia delle zone a rischio incendio**

- 1) Dal mese di Giugno al mese di Settembre 2020, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi, nei terreni con essi confinanti e su tutto il territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi.
- 2) Dal mese di Giugno al mese di Settembre 2020, è sempre vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da caotico erboso permanente e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate ad una distanza inferiore a mt. 20.
- 3) Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- 4) E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 1, 2 e 3:
  - a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il

focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazioni è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

- b) nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza; è consentito, altresì, nelle suddette aree, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree.
- 5) E' vietato, nello stesso periodo di cui ai punti 1, 2 e 3, nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività che possano creare comunque pericolo immediato d'incendio, che si riportano di seguito:
- a) bruciare i residui di coltivazioni agricole o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da sfalcio di erba o potatura di piante, a distanze inferiori a 50 ml. dai boschi, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni.
  - b) far brillare mine;
  - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- 6) E' consentito bruciare residui vegetali, nel rispetto delle distanze indicate al precedente punto 5), lettera a, nei periodi non ventosi, non siccitosi e non di grave pericolosità; il terreno sul quale si intendono effettuare dette operazioni dovrà necessariamente essere circoscritto ed isolato da almeno una fascia di 5 metri con solchi o da qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme; il materiale che si intende incenerire dovrà essere bruciato in quantità tale che le fiamme prodotte non siano potenzialmente pericolose; il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone maggiorenni idonee e dotate di appositi mezzi di spegnimento; esse dovranno, inoltre, controllare che, una volta terminato l'incenerimento, il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione; per motivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, è necessario che non vengano bruciate materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; i materiali da bruciare devono essere sufficientemente essiccati per limitarne la fumosità; l'incenerimento potrà avvenire tutti i giorni dall'alba alle ore 9.00, purché in assenza completa di vento o non nei periodi dichiarati di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi.
- 7) Dal mese di Giugno al mese di Settembre 2020 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.
- 8) Dal mese di Giugno al mese di Settembre 2020 è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non

restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale e di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco.

- 9) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti ed evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

Le operazioni di cui ai punti 8) e 9) dovranno essere eseguite ad horas.

Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si evidenzia che:

- le violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6,7, e 8 della legge 353/2000 ossia al pagamento di una somma non inferiore ad € 1032,91 e non superiore ad € 10.329,14;
- le violazioni ai punti 5), 6) e 7) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 ossia al pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- le violazioni al punto 8) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.L.vo 285/92 "Codice della Strada";
- le violazioni al punto 9) saranno punite con le sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00;

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica ed i Carabinieri Forestali dello Stato sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di 60 giorni ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia della presente è notificata, tramite pec , a:

- 1) Comando di Polizia Locale;  
[polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it)
- 2) Comando Compagnia Carabinieri di Castrovillari;  
[fcs26450@pec.carabinieri.it](mailto:fcs26450@pec.carabinieri.it)
- 3) Commissariato Polizia di Stato di Castrovillari;  
[comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it)
- 4) Comando Carabinieri Forestale dello Stato di Castrovillari;  
[fcs42751@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42751@pec.carabinieri.it)
- 5) Comando Guardia di Finanza di Castrovillari;  
[cs1290000p@pec.gdf.it](mailto:cs1290000p@pec.gdf.it)

6) Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Castrovillari;

[settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it)

[settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it)

7) All'Azienda Calabria Verde

[direzione generale@pec.calabriaverde.eu](mailto:direzione generale@pec.calabriaverde.eu)

8) A.S.P. di Cosenza(ex A.S.L. n. 2) Distretto di Castrovillari ;

[protocollo@pec.asp.cosenza.it](mailto:protocollo@pec.asp.cosenza.it)

9) Prefettura di Cosenza;

[protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

10) Ente Parco Nazionale del Pollino – Comunità del Parco - Castrovillari

[parcopollino@mailcertificata.biz](mailto:parcopollino@mailcertificata.biz)

11) Giunta Regionale della Calabria.

[dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it)

12) Comando Vigili del Fuoco Castrovillari

[dist.cs01.castrovillari@vigilfuoco.it](mailto:dist.cs01.castrovillari@vigilfuoco.it)

13) Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria

[sor@pec.protezionecivilecalabria.it](mailto:sor@pec.protezionecivilecalabria.it)

Castrovillari 10/6/2020

Il Responsabile della Protezione Civile

F. 70 Ing. Roberta Mari

Il Sindaco  
Avv. Domenico Lo Polito

